



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI

Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e
artigiane e riconoscimento titoli professionali

Divisione IV

Tutela della concorrenza e semplificazioni per le imprese

A VINCENZO CONI
Via Peretti, 2/A
09047 Selargius (CA)

e, per conoscenza:

AI SUAP DEL COMUNE DI SELARGIUS
Pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
- Servizio Affari legislativi
e-mail: pres.buras@regione.sardegna.it
- Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza sociale
pec: san.assessore@pec.regione.sardegna.it

AI MINISTERO DELLA SALUTE
Ufficio Legislativo
e-mail: sgr.legislativo@sanita.it

OGGETTO: Richiesta di chiarificazioni in merito alla Nota Mise 18706 del 20 gennaio 2017 e circa la legittimità dell'esecuzione delle procedure di trucco permanente e semipermanente (micropigmentazione) da parte della categoria professionale dei tatuatori

In riferimento al quesito in oggetto, nel quale si chiedono chiarimenti interpretativi in merito alla legittimità dell'esecuzione delle procedure di trucco permanente e semipermanente (micropigmentazione) da parte dei tatuatori, ed al relativo utilizzo del dermografo per micropigmentazione, la scrivente Direzione Generale, per quanto di competenza, fa presente quanto segue.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 0647055332/5307/5304/5302/5484 – fax 0647055338
e-mail: marco.maceroni@mise.gov.it
daniela.paradisi@mise.gov.it
catia.guerrera@mise.gov.it
www.mise.gov.it



In via preliminare si evidenzia che la disciplina statale vigente concernente l'attività di estetista è contenuta nella legge 4 gennaio 1990, n.1 e nel regolamento di cui al decreto interministeriale 15/10/2015, nel quale sono elencate le apparecchiature che possono essere utilizzate, corredate dalle specifiche tecniche.

Il dermografo per la micropigmentazione è incluso nel citato regolamento, pertanto utilizzabile da estetista in possesso dei requisiti professionali ai sensi della citata legge 1/90.

Per quanto attiene alle attività di trucco permanente e semipermanete, non esistendo a livello nazionale una legge che le disciplini, in mancanza di specifiche normative regionali in materia, evidentemente si applica quanto previsto dalla citata legge e dal citato regolamento.

Nelle Regioni che, nonostante la materia sia di esclusiva competenza statale, abbiano emanato normative specifiche per l'esercizio delle attività oggetto del quesito, di fatto configurando una attività non prevista dalla normativa statale, stante la circostanza che non vi sono state pronunce di illegittimità costituzionale, troveranno applicazione le normative regionali.

Pertanto, al fine di rispettare le leggi regionali in materia, saranno validi, nelle sole Regioni che li abbiano previsti, i titoli di formazione ad hoc per tatuatori.

Risulta evidente che i medesimi titoli non saranno invece validi in Regioni nelle quali non vi sia stato un intervento normativo in tal senso, dove quindi dovrà essere applicata la norma di fonte statale.

In tali Regioni, pertanto, sarà possibile effettuare le attività di trucco permanente e semipermanete e utilizzare il dermografo per micropigmentazione, solo se in possesso della qualifica di estetista.



Ferma la competenza di Comune e Regione relativamente alla legislazione regionale in materia, la scrivente ritiene opportuno segnalare che la determinazione della Regione Sardegna del 21 novembre 2012 contenente "Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza delle attività di tatuaggio, piercing e pratiche simili", citata nel quesito, a cura dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, si fondava, come espresso nelle premesse, proprio sulla necessità di stabilire regole a tutela della salute pubblica, in presenza di un vuoto normativo relativamente alle attività in discorso, sia di tipo regionale "A tutt'oggi il settore, non è regolamentato da nessuna normativa sanitaria regionale e spesso le linee guida nazionali sulle norme igieniche e di sicurezza, di fatto non vengono applicate" che di tipo nazionale/europeo "nelle more di una legge nazionale e/o europea "Pertanto, nelle more dell'emanazione di una legge nazionale e/o europea, la Regione Sardegna, ...omissis...intende regolamentare le attività e assicurare le principali indicazioni per l'esecuzione, in condizioni di sicurezza delle procedure di tatuaggio e piercing. Si ritiene che la "materia", oltre che dalle indicazioni igienico sanitarie contenute in questo documento, potrà essere perfezionata dagli interventi degli Assessorati regionali competenti, che potranno portare ad un completamento, dei percorsi (autorizzativi, educativi e formativi)."

Da quanto sopra esposto, la scrivente, ove nella Regione Sardegna non siano sopraggiunti interventi normativi che disciplinino le attività in discorso ed eventualmente le consentano a chi è in possesso di titoli abilitativi o requisiti ivi previsti, ritiene applicabile, all'attività in discorso, quanto stabilito dalla normativa nazionale di cui alla citata legge 1/90 e al relativo regolamento di attuazione.


IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fibrentino)

